

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo a partito l'articolo 3 con l'emendamento presentato dall'onorevole Colonna di Cesarò modificato dall'onorevole ministro di agricoltura.

(È approvato).

Art. 4.

Per le operazioni di credito agrario nella Sicilia dipendenti dalle leggi 29 marzo 1906, n. 100, e 15 luglio 1906, n. 383, saranno applicate disposizioni analoghe a quelle stabilite nel precedente articolo 2,

I due membri aggregati intervengono alle adunanze della Commissione di sconto nelle quali si deliberano prestiti agrari per gli scopi della legge predetta.

(È approvato).

Art. 5.

Le somme di cui all'articolo 1 e alla lettera a) dell'articolo 3 della presente legge saranno versate, ai termini dell'articolo 6 della legge 15 luglio 1906, n. 583, secondo il bisogno, su decreti del ministro del tesoro, dalla Cassa dei depositi e prestiti rispettivamente alla Cassa di risparmio del Banco di Napoli e alla Sezione di credito agrario del Banco di Sicilia.

(È approvato).

Art. 6.

All'articolo 2 della legge 29 marzo 1906, n. 100, è sostituito il seguente: Il Banco di Sicilia è autorizzato a prelevare la somma di lire 3,000,000 di cui alla lettera c) dell'articolo 2 della presente legge, a titolo di impiego, dall'ammontare della massa di rispetto disponibile. Nel fondo predetto sono comprese le somme tuttora impiegate nelle operazioni di credito compiute dal Banco di Sicilia, in virtù della legge 23 gennaio 1887, n. 4276 (Serie 3ª).

RAINERI, ministro di agricoltura, industria e commercio. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAINERI, ministro di agricoltura, industria e commercio. Forse, per evitare equivoci ed anche per un migliore regime nell'economia di questa legge, si potrebbe togliere il richiamo all'articolo 2 della legge 29 marzo 1906, facendo rimanere soltanto la disposizione. Dico questo anche per l'articolo successivo, nel quale viene richiamato l'articolo 6 della legge stessa.

PRESIDENTE. Il ministro propone che si sopprima il richiamo all'articolo 2 della legge 29 marzo 1906; e che l'articolo incominci con le parole: *Il Banco di Sicilia.*

Con questa modificazione, metto a partito l'articolo 6.

(È approvato).

Art. 7.

All'articolo 6 della legge 29 marzo 1906 n. 100, è sostituito il seguente:

« Il Banco di Sicilia potrà impiegare i fondi di cui all'articolo 2 della presente legge in operazioni di credito agrario per mezzo degli istituti indicati nel regolamento »

« Il Banco di Sicilia è inoltre autorizzato ad impiegare fino ad un quarto del fondo di cui alla lettera a) dell'articolo 2 della presente legge in anticipazioni alle Società cooperative legalmente costituite per acquisto per conto sociale di macchine e attrezzi da affittare ai soci, per il pagamento anticipato degli estaghi dovuti io seguito all'assunzione di affittanze collettive e per altri scopi non particolarmente assegnati agli enti intermediari della Sezione.

« Le altre attività della Cassa di risparmio del Banco di Sicilia saranno impiegate »

« a) per non oltre due decimi in un conto corrente fruttifero col Banco; »

« b) per il rimanente in titoli emessi e garantiti dallo Stato, in cartelle di credito fondiario e nei titoli consentiti da altre leggi »

« Le somme depositate in conto corrente col Banco non sono comprese nel limite massimo di 55 milioni di cui alla legge 15 luglio 1909, n. 492 ».

L'onorevole Pasquale Libertini propone questo emendamento:

« Aggiungere in fine del penultimo comma »

« ...e nella misura non superiore a un decimo dei depositi in anticipazione su certificati di deposito di derivati agrumari ».

L'onorevole Libertini ha facoltà di svolgerlo.

LIBERTINI PASQUALE. Ho presentato questo emendamento nel duplice fine di giovare all'industria agrumaria e di procurare un buon impiego al Banco di Sicilia. Con l'ultima legge che votammo or non molto, circa la Camera agrumaria siamo riusciti, con i provvedimenti adottati, a fronteggiare la formazione dello stock de citrato di calce, ed avendo stabilito due prezzi, uno minimo per le anticipazioni da concedersi ai depositanti, ed uno massimo per la vendita, la fede di deposito rilasciata dalla Camera agrumaria dà affidamento d'investimento sicuro di capitale da parte del Banco di Sicilia, a prescindere che assicura un interesse del 4.25.

Per tali ragioni prego il Governo e la Camera perchè vogliano accogliere la mia proposta, e cioè che venga destinato un de